



## ISTITUTO COMPRESIVO DI BRISIGHELLA

P.tta G. Pianori, 4 – 48013 Brisighella (RA) – Tel 0546-81214 Cod.Fisc.  
81001800390–Cod.Mecc. RAIC80700A-Cod.Fatt.U F4HBY

E-mail:[raic80700a@istruzione.it](mailto:raic80700a@istruzione.it)-PEC: RAIC80700A@PEC.ISTRUZIONE.IT-SITO WEB:[www.icbrisighella.edu.it](http://www.icbrisighella.edu.it)



Circolare interna n.3

Brisighella, 20.09.2019

Al personale docente

Al personale ATA

### **Oggetto: Criteri per la sostituzione dei docenti assenti per brevi periodi A.S. 2019/2020 Delibera n. 5 del Collegio Docenti del 12/09/2019**

A chiarimento della delibera n. 5 effettuata dal collegio docenti del 12/09/2019, si ricordano alcuni punti della normativa in materia di supplenze brevi:

-l'art. 1, comma 333, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015), introduce il divieto di conferire al personale docente, per il primo giorno di assenza del titolare, le supplenze brevi di cui al primo periodo dell'art. 1 comma 78 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662.

-I posti del potenziamento introdotti dall'art. 1 comma 95 della Legge 13 luglio 2015 n. 107 non possono essere coperti con personale titolare di supplenze brevi e saltuarie, ad eccezione delle ore di insegnamento curricolare eventualmente assegnate al docente nell'ambito dell'orario di servizio contrattualmente previsto nel rispetto dell'art.28 comma 1 del CCNL 2016/18 e purché si tratti di assenze superiori a 10 giorni.

-Secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 85, della sopra richiamata Legge 107/2015, tenuto conto degli obiettivi di cui al comma 7 dell'art. 1 della Legge citata, il dirigente scolastico può effettuare sostituzioni di docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a 10giorni con personale dell'organico dell'autonomia. I docenti possono essere impiegati anche in gradi di istruzione inferiore, fermo restando il possesso del titolo di studio d'accesso. Il personale in questione mantiene lo stipendio del grado di istruzione di appartenenza.

-Nella scuola dell'infanzia, tenendo fermo quanto finora affermato, *anche per brevi periodi* si può procedere alla sostituzione dei docenti assenti dal secondo giorno di assenza utilizzando le graduatorie d'istituto. Il problema che talora si può presentare, riguardo plessi ubicati in zone isolate, di campagna o lontani da centri cittadini popolosi (per esempio San Martino in Gattara, Marzeno o la stessa Brisighella) può essere il reperire il supplente disponibile ad effettuare una supplenza breve di pochi giorni.

-Nella scuola primaria la sostituzione dei docenti, temporaneamente assenti, è regolata dall'art.7 del D.M. del 24/05/2000 n. 201 secondo il quale per assenze *fino a 5 giorni, non si procede al conferimento della supplenza* se è possibile utilizzare personale interno al plesso.

-Nella scuola secondaria la legge 448/2001 (art. 22 c. 6) ha previsto la possibilità di utilizzare personale a disposizione o che si è reso disponibile con orario in eccedenza sino a 24 ore settimanali,

per assenze fino a 15 giorni. Per docenti a disposizione si intendono coloro che devono completare l'orario di cattedra, o che, per situazioni particolari, siano senza classe (viaggi, stage, ecc.) oppure siano rientrati dopo il 30 aprile a disposizione della scuola. *Per assenze oltre i 15 giorni* si procede regolarmente al conferimento di incarichi a tempo determinato. Per la sostituzione del docente con un orario d'insegnamento strutturato su più scuole ciascuna scuola procede autonomamente per le ore di rispettiva competenza (comma 5 art. 7 DM n. 201 del 25.5.2000).

*-Secondo la nota n. 9839 del Miur dell'8/11/2010: "...si ribadisce l'obbligo di provvedere alla sostituzione di detto personale assente temporaneamente, prioritariamente con personale della scuola in soprannumero o con ore a disposizione o di contemporaneità non programmata in applicazione di quanto previsto dall'art. 28, commi 5 e 6, del CCNL/07 ed, in subordine, mediante l'attribuzione di ore eccedenti a personale in servizio e disponibile nella scuola fino ad un massimo di 6 ore settimanali oltre l'orario d'obbligo"*

-l'art. 16 del CCNL/2007 prevede di recuperare i permessi brevi

-Secondo gli artt. 2047-2048 del Codice Civile, la sorveglianza, la sicurezza e l'incolumità dei minori hanno la necessaria priorità rispetto alla didattica.

Come conseguenza di queste premesse tratte dalla normativa vigente, i docenti sono tenuti ad effettuare eventuali sostituzioni di colleghi assenti per supplenze brevi predisposte dai docenti Collaboratori del Dirigente Scolastico e dai Responsabili di plesso nel rispetto dei criteri e delle modalità deliberate in sede collegiale.

Si declinano pertanto qui di seguito i criteri generali approvati dal collegio docenti, applicandoli ai tre ordini di scuola: infanzia, primaria e secondaria di 1° grado.

### **Criteri per la sostituzione dei docenti assenti per brevi periodi A.S. 2019/2020**

#### **Per la scuola dell'Infanzia:**

1. "Banca ore": ore di lezione non effettuate nella prima settimana di lezioni
2. Recupero permessi brevi (art.16 CCNL comma 3).
3. Docente la cui classe non è presente a scuola;
4. Docenti in codocenza (Compresenza)
5. Cambio del turno orario di servizio del docente e/o fra docenti della stessa classe
6. Docenti impegnati sulle attività di potenziamento,
7. Il docente di sostegno (in primis della classe, eccezionalmente in altra classe)
8. F.I.S (fondo ore eccedenti)
9. Lo smistamento in più classi degli alunni privi dell'insegnante

### **Per la Scuola Primaria:**

1. “Banca ore”: ore di lezione non effettuate nella prima settimana di lezioni
2. Recupero permessi brevi (art.16 CCNL comma 3).
3. Docente la cui classe non è presente a scuola;
4. Docenti in codocenza (Compresenza)
- 5 Cambio del turno orario di servizio del docente e/o fra docenti della stessa classe;
6. Docenti impegnati sulle attività di potenziamento,
7. Il docente di sostegno (in primis della classe, eccezionalmente in altra classe)
8. F.I.S (fondo ore eccedenti)
9. Lo smistamento in più classi degli alunni privi dell’insegnante.

### **N.B.**

-Quando è assente il docente che effettua attività alternativa alla religione Cattolica, gli alunni interessati verranno divisi nelle altre classi.

-In caso di assenza dell’alunno con disabilità, il rispettivo docente di sostegno è a disposizione della scuola per la sostituzione dei colleghi assenti: in prima istanza per l’assistenza agli altri alunni con disabilità (o BES) qualora non vi fosse assistenza di altro insegnante di sostegno o educatore; secondariamente, al bisogno, per sostituzione nella propria classe in cui ha titolarità e solo eccezionalmente in altra classe qualora la scuola non potesse sopperire in altro modo. Se nessuna sostituzione del docente di sostegno fosse necessaria in quel momento le ore non effettuate andranno nella “banca ore” a vantaggio della scuola.

### **Per la scuola secondaria di 1° grado:**

1. “Banca ore”:  
(ore di lezione non effettuate nella prima settimana di lezioni- Secondaria musica - per insegnanti di sostegno quando l’alunno risulti assente e per i docenti curricolari quando risulti assente la classe)
2. Recupero permessi brevi (art.16 CCNL comma 3).
3. Docente la cui classe non è presente a scuola;
- 4.Docenti in codocenza (Compresenza)
- 5 Cambio del turno orario di servizio del docente e/o fra docenti della stessa classe;
6. Docenti impegnati sulle attività di potenziamento,
7. Il docente di sostegno (in primis della classe, eccezionalmente in altra classe)
9. F.I.S (fondo ore eccedenti)
10. Lo smistamento in più classi degli alunni privi dell’insegnante

## **Ulteriori precisazioni**

L'utilizzo dell'insegnante di sostegno fuori della classe di titolarità o lo smembramento delle classi è da considerarsi una eccezione, come *extrema ratio* qualora le altre soluzioni siano risultate non percorribili, occorrendo la necessità per la scuola di garantire condizioni di sicurezza.

Ai fini della sicurezza, l'insegnante annoterà in forma cartacea il nome degli alunni appartenenti a classe diversa che fossero occasionalmente presenti a causa dell'assenza del loro insegnante.

Durante le ore di sostituzione, gli insegnanti sono invitati a svolgere, oltre alla vigilanza, anche attività didattica relativa al proprio ambito disciplinare o attività formativa di tipo trasversale.

La collocazione nel piano settimanale dell'orario complessivo sarà effettuata dai Collaboratori del Dirigente Scolastico e dai Responsabili di plesso secondo le esigenze del servizio.

Al fine di adottare tutte le misure idonee alla vigilanza degli alunni e garantire un regolare ed efficace svolgimento delle lezioni, impedendo il ricorso allo smembramento e/o all'abbinamento delle classi, ciascun docente può dichiarare la messa a disposizione di ore settimanali, eccedenti l'orario d'obbligo, per la sostituzione dei colleghi assenti.

Tale disponibilità va riportata nel quadro orario settimanale nella sua versione definitiva.

Nel caso si ricorra alle ore eccedenti va assicurata la rotazione tra gli aspiranti tranne quando si possa ricorrere alla sostituzione con ore eccedenti utilizzando il/un docente contitolare della stessa classe/sezione. Questo rimane l'unico caso in cui si prescinde dalla rotazione, per ovvi motivi didattici.

Si ritiene utile precisare che la gestione delle sostituzioni con ore di eccedenza faccia riferimento innanzitutto a criteri di buon senso, di rispetto per le regole condivise della scuola, per tutti i colleghi non trascurando neanche l'aspetto economico, per cui l'accesso ad esse deve essere trasparente e garantito per tutti coloro che esprimono la propria disponibilità ad effettuarle.

La disponibilità offerta si intende solo per il proprio plesso, ma, specificandolo esplicitamente, può essere data anche per gli altri plessi. Alla fine del quadrimestre tutti i responsabili consegnano in segreteria il prospetto predisposto con le ore eccedenti realizzate nei plessi.

### **IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

Prof. Emanuele Pirrottina  
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  
Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse.